

AVVISO DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena CASIRAGHI, con decreto depositato il 05.04.2023 reso nel procedimento R.G.L. n. 268/2023 viene dato avviso di quanto segue:

AUTORITA' GIUDIZIARIA: Tribunale Civile di Novara – Sezione Lavoro

RUOLO GENERALE: n. 268/2023

RICORRENTE: GARONE Antonio

AMMINISTRAZIONE CONVENUTA: Ministero dell'Istruzione e del Merito

EVENTUALI CONTROINTERESSATI: tutti i soggetti che risultano inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto di terza fascia triennio 2021/2024 dei seguenti istituti:

- FORNARA sito in Carpiniano Sesia, Via Piazza n. 5
- ISTITUTO RAMATI sito in Cerano, Viale Marchetti n. 20
- ISTITUTO CURIONI sito in Romagnano Sesia, Vicolo Asilo n. 3
- ISTITUTO G. DA BIANDRATE sito in Biandrate, Via Roma n. 65
- GAUDENZIO FERRARI sito in Momo, Via Marconi n. 9
- ISTITUTO DEL VERGANTE sito Invorio, Via Pulazzini n. 15
- I.C. MONTALE sito in Gattico Veruno, Viale San Rocco n. 16
- ISTITUTO GIOVANNI XXIII sito in Arona, Via Monte Rosa n. 36
- ISTITUTO BELFANTI sito in Castelletto Sopra Ticino, Via Caduti per la libertà n. 134
- I.C. RITA LEVI MONTALCINI sito in Novara, Via Rivolta n. 4
- ISTITUTO DUCA D'AOSTA sito in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio n. 1
- I.C. RACHEL BEHAR sito in Trecate, Via Mezzano n. 41
- I.C. BOTTACCHI sito in Novara, Via Iuvarra n. 7/A
- ISTITUTO BORGOMANERO I sito in Borgomanero, Viale Dante n. 13
- ISTITUTO BORGOMANERO II sito in Borgomanero, Piazza Matteotti n. 5

- ISTITUTO BONFANTINI sito in Novara, C.so Risorgimento n. 405
- ISTITUTO FERMI sito in Arona, Via Montenero n. 15/A
- I.I.S. NERVI sito in Novara, Via San Bernardino da Siena n. 10
- C.P.I.A. 1 sito in Novara, Via Aquileia n. 1
- L.C.L. C. ALBERTO sito in Novara, Baluardo La Marmora n. 8/C
- L.S.U. BELLINI sito in Novara, Baluardo La Marmora n. 10
- ISTITUTO ANTONELLI sito in Novara, Via Toscana n. 20
- ISTITUTO GALILEI sito in Borgomanero, Via Aldo Moro n. 13
- ISTITUTO PROFESSIONALE RAVIZZA sito in Novara, Baluardo D'Azeglio n. 3
- ISTITUTO CASORATI sito in Novara, Via Greppi n. 18
- I.T.E. MOSSOTTI sito in Novara, Viale Curtatone n. 5
- ISTITUTO DA VINCI – S.COM.LE ANNESSA sito in Borgomanero, Via Aldo Moro n. 13
- I.T.I. OMAR, sito in Novara, Baluardo La Marmora n. 12
- ISTITUTO FAUSER sito in Novara, Via Ricci n. 14
- ISTITUTO CARLO ALBERTO sito in Novara, Via dell'Archivio n. 6

con il seguente punteggio:

- per il profilo di Assistente Amministrativo compreso tra 12,30 e 18,30
- per il profilo di Assistente Amministrativo Tecnico compreso tra 11,30 e 17,30
- per il profilo di Collaboratore Scolastico che vantino un punteggio compreso tra 15,45 e 21,45
- per il profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico che vantino un punteggio compreso tra 14,60 e 20,60

OGGETTO DELLA DOMANDA: disapplicazione dell'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 nella parte in cui riconosce il punteggio per il periodo di servizio militare o civile solo nel caso in cui tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e conseguente accertamento del diritto del ricorrente a vedere riconosciuto, anche per i

futuri inserimenti e/o aggiornamenti nelle graduatorie di istituto o graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico il punteggio pari a 6 punti per il periodo di servizio militare obbligatorio prestato allorché non era dipendente del Ministero convenuto.

AUTORIZZAZIONE NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.: con decreto depositato il 05.04.2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena CASIRAGHI, nel procedimento R.G.L. n. 168/2023 ha autorizzato la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. di:

GARONE Antonio, nato a ... Il ..., residente a ... Via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ANGELERI (C.F. NGLLCU62R22L219G), per procura allegata alla busta informatica contenente il presente atto, inviata telematicamente e formata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71.

Il legale scrivente dichiara di essere iscritto al PDA gestito dall'Ordine degli Avvocati di Torino e di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo PEC lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero di fax 011.59.32.10.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, corrente in Torino, Via Arsenale n. 21.

PREMESSA

In fatto.

1) GARONE Antonio conseguiva nell'anno scolastico 1992/1993 il diploma di qualifica professionale come

operatore agro-industriale nonché nell'anno scolastico 1994/1995 il diploma di maturità professionale come agrotecnico (doc. 1).

2) Il ricorrente assolveva il servizio obbligatorio di leva presso il Distaccamento Aeronautico ... dal 01.09.1997 al 30.06.1998 (doc. 2).

3) GARONE, in allora già inserito nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico Tecnico e Collaboratore Scolastico, in data 09.04.2021 compilava la domanda utile per ottenere l'aggiornamento delle graduatorie stesse relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 3).

4) Il ricorrente inseriva nella domanda di aggiornamento i titoli di studio posseduti per ciascun profilo professionale nonché i servizi sino ad allora prestati presso istituti scolastici precisando, altresì, di avere assolto il servizio militare obbligatorio.

5) Ciò nonostante l'Amministrazione, in sede di convalida dei punteggi, riconosceva a GARONE solo quelli riferiti ai titoli di studio posseduti nonché ai servizi prestati presso istituti scolastici omettendo, tuttavia, di riconoscergli anche il punteggio spettante per avere assolto il servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio.

6) Il ricorrente veniva, quindi, inserito nelle graduatorie di III fascia degli Istituti scolastici indicati nella domanda di aggiornamento con i seguenti punteggi:

- Assistente amministrativo: punti 12,30;

- Assistente tecnico: punti 11,30;

- Collaboratore scolastico: punti 15,45;

- Collaboratore scolastico tecnico: punti 14,60 (doc. 4, 4bis e 4ter).

7) GARONE nell'anno scolastico 2022/2023 sottoscriveva i seguenti contratti a tempo determinato:

- dal 18.11.2022 al 25.11.2022 presso l'Istituto ... di Novara nel profilo professionale di collaboratore scolastico;

- dal 12.12.2022 al 17.12.2022 presso l'Istituto ... di Carpignano Sesia nel profilo di collaboratore scolastico;

- dal 18.01.2023 al 31.01.2023 presso l'I.T.I. ... di Borgomanero annessa nel profilo di collaboratore scolastico;

- dal 01.02.2023 al 05.02.2023 presso l'Istituto ... di Novara nel profilo di collaboratore scolastico;
- dal 06.02.2023 al 19.02.2023 presso l'Istituto ... nel profilo di collaboratore scolastico;
- dal 22.02.2023 al 31.03.2023 presso l'Istituto ... di Novara nel profilo di collaboratore scolastico (doc. 5).

In diritto.

1) Le norme di legge da riferire al caso di specie.

La normativa di riferimento per l'analisi del caso di specie è da ricercarsi:

- nel disposto di cui all'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 che, come noto, in materia di valutazione del servizio militare riconosce valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva senza operare distinzioni tra l'ipotesi in cui sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o in un momento diverso;
- nel disposto dell'art. 4, comma 11, della L. 124/1999 che ha istituito le graduatorie di circolo e di istituto, utilizzate per l'assegnazione al personale ATA delle supplenze temporanee e per l'assegnazione degli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche nel caso in cui siano esaurite le graduatorie provinciali permanenti;
- nel disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 il quale detta che i periodi di effettivo servizio militare debbano essere valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e che, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, sia da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

2) Le norme regolamentari da riferire al caso di specie.

Le modalità di formazione delle graduatorie predette ed i punteggi attribuiti ai singoli candidati vengono stabiliti attraverso il D.M. n. 50 del 03/03/2021 che ha stabilito i requisiti e le modalità di accesso per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relative agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

L'allegato A a tale decreto ha individuato i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.

Tale allegato ha precisato, con riferimento al servizio militare e a quello civile sostitutivo dell'obbligo di leva che, nel caso in cui i predetti servizi siano stati prestati dal candidato in costanza di rapporto di lavoro, gli stessi potranno

essere considerati come servizio reso nella medesima qualifica mentre nel caso in cui non siano stati prestati in costanza di impiego o si tratti di servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio di leva, saranno considerati unicamente come "servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni locali" (doc. 6).

3) Il contrasto dei regolamenti con la norma primaria.

*Date le premesse normative e regolamentari la giurisprudenza di legittimità e di merito è ripetutamente intervenuta per attestare come le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale risultassero palesemente in contrasto con l'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 che, come detto, in materia di valutazione del servizio militare riconosce **valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva senza operare distinzioni tra l'ipotesi in cui sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o in un momento diverso.***

*Gli stessi Giudici hanno, peraltro, escluso che si potesse invocare a sostegno della legittimità delle previsioni regolamentari il disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare) atteso che, in primis, **«il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento (e per analogia alle graduatorie provinciali permanenti e alle graduatorie di istituto), trattandosi di selezioni "latu sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare)»¹, e che «il comma 2 [dell'art. 2050 citato] non si [pone] in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne [costituisce semmai una] specificazione, nel senso che [il legislatore ha inteso chiarire come] anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro [debbano essere] valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra questi due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non***

¹ Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 5679/2020; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 346868/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 41894/2021; Corte Appello Roma Sez. Lav. 30 giugno 2020 n. 1350

deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi».

Chiarito, pertanto, come anche l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 consideri valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare o civile sostitutivo dell'obbligo di leva prestato dal dipendente ai fini della valutazione del punteggio senza operare distinzioni tra servizio prestato o meno in costanza di nomina, appare evidente come la previsione regolamentare citata sia contraria a norme sovraordinate, con la conseguenza che la stessa dovrà essere disapplicata nella parte in cui non consente a chi abbia svolto il servizio militare o quello civile sostitutivo dell'obbligo di leva non in costanza di nomina di ottenere il riconoscimento del punteggio corrispondente a quello reso nella medesima qualifica, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA.

Diversamente opinando si concreterebbe, peraltro, una palese violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 della Direttiva 99/70/CE in quanto al personale a termine, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali o di istituto, verrebbe negato il riconoscimento del servizio militare obbligatorio (o per quello civile sostitutivo) svolto non in costanza di rapporto mentre al personale assunto a tempo indeterminato, ai fini della ricostruzione di carriera operata successivamente all'immissione in ruolo, il periodo in questione sarebbe sempre riconosciuto .

Sin dall'entrata in vigore dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (ossia, il 30 gennaio 1987), infatti, ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente o ATA il servizio militare svolto anche non in costanza d'impiego è valido a tutti gli effetti, a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l'inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Assunto ripreso, peraltro, anche nella C.M. Dir. Gen. Pers. 03.01.1996, prot n. 29, secondo cui il servizio militare può essere valutato come periodo distinto dal servizio scolastico oppure insieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell'anno scolastico, evitando in ogni caso una doppia valutazione (doc. 7).

4) Il punteggio spettante al ricorrente per il servizio civile prestato.

Al fine di determinare il punteggio in discussione occorre fare riferimento a quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 50/2021 per quanto concerne le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024.

In particolare dovrà essere riconosciuto al candidato che abbia prestato il servizio militare o civile sostitutivo dell'obbligo di leva non in costanza di rapporto il seguente punteggio:

- 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (con un massimo di 6 punti per anno scolastico).

Nel caso di specie il ricorrente ha prestato il servizio militare obbligatorio nel periodo compreso tra il 01.09.1997 e il 30.06.1998 e, pertanto, allorché il medesimo non era titolare di un rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione.

*GARONE Antonio, in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai profili professionali del personale ATA sin dal 1994/1995, nel mese di aprile 2021 presentava la domanda di inserimento/aggiornamento nelle **graduatorie di circolo e di istituto di III fascia** per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico dando atto di avere assolto l'obbligo di leva.*

*Ciò nonostante l'Amministrazione ora convenuta all'atto della valutazione dei suoi titoli e servizi ometteva di attribuirgli il punteggio corrispondente al periodo di servizio civile obbligatorio prestato, punteggio che, come detto, in forza delle indicazioni contenute nella tabella di valutazione allegata al D.M. n. 50/2021, avrebbe dovuto essere pari a **6 punti**, con la conseguenza che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto complessivamente un punteggio pari a:*

- 18,30 come **assistente amministrativo** (anziché a 12,30 come convalidato dal Ministero);*
- 17,30 come **assistente tecnico** (anziché a 11,30 come convalidato dal Ministero);*
- 21,45 come **collaboratore scolastico** (anziché a 15,45 come convalidato dal Ministero);*
- 20,60 come **collaboratore scolastico tecnico** (anziché a 14,60 come convalidato dal Ministero).*

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere quali articoli di prova per interpello e testi i capi dedotti nella premessa in fatto, tutti da intendersi

preceduti dalla locuzione "Vero che"

NEL MERITO

Accertato che l'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 appare in contrasto con le previsioni di legge contenute nell'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 e nell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010

Disapplicare l'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 nella parte in cui riconosce il punteggio per il periodo di servizio militare o civile solo nel caso in cui tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e per l'effetto

Accertato il diritto del ricorrente di vedere riconosciuto, anche per i futuri inserimenti e/o aggiornamenti nelle graduatorie di istituto o graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico, il punteggio pari a 6 punti per il periodo di servizio militare prestato allorché non era dipendente del Ministero convenuto

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia del triennio 2021/2024 in cui è inserito, attribuendo al medesimo il punteggio di 6 punti per il servizio militare obbligatorio prestato nel periodo tra il 01.09.1997 e il 30.06.1998 in cui non era dipendente del Ministero convenuto così che gli venga riconosciuto il punteggio di:

- 18,30 come assistente amministrativo;
- 17,30 come assistente tecnico;
- 21,45 come collaboratore scolastico;
- 20,60 come collaboratore scolastico tecnico.

SI PRODUCONO:

1) Diploma professionale e di maturità. 2) Foglio di congedo illimitato e foglio matricolare. 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024. 4) Graduatorie di istituto in cui è inserito il ricorrente. 4bis) decreto di convalida I.C. 4ter) Decreto di rettifica 5) Contratti a tempo determinato 2022/23. 6) D.M. n. 50 del 2021 con allegati. 7) C.M. Dir. gen. per. 29/96.

SI INDICANO A TESTI:

- 1) Comandante Distaccamento Aeronautico ...

- 2) *Dirigente o DSGA presso l'I.S. ... di Novara.*
- 3) *Dirigente o DSGA presso l'I.T.I. ...*
- 4) *Dirigente o DSGA presso l'I.S. ... di Novara.*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C. O EX
ART. 151 C.P.C.**

Il presente ricorso ha per oggetto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ai fini dell'aggiornamento nelle graduatorie di istituto di terza fascia triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Amministrativo Tecnico, Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico. A seguito dell'accoglimento della domanda al ricorrente verrebbe riconosciuto il punteggio indicato nel sopra esteso ricorso.

I soggetti inseriti nelle graduatorie predette potrebbero subire un pregiudizio nel caso in cui venisse accolto il ricorso. Si ritiene, pertanto, opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti coloro che si trovano nella situazione sopra citata e che potrebbero avere un interesse contrario rispetto a quello vantato dal ricorrente.

*Evidenziato, tuttavia, che la notifica ai predetti interessati nelle forme ordinarie appare impossibile stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati e/o comunque la difficoltà di identificarli tutti e sottolineato, in ogni caso, che la notifica potrebbe avvenire in modo diverso da quello stabilito dalla legge nell'ottica di maggiore celerità e di riservatezza dei destinatari, l'attuale ricorrente **fa istanza** affinché il Presidente del Tribunale, Sez. Lavoro, o chi per esso voglia*

Autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. ovvero la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione dei predetti atti sul sito istituzionale dell'USR Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che il valore della domanda, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c., è indeterminato e che **il ricorrente è esentato dall'onere di versamento del contributo unificato non superando i limiti di reddito previsti dall'esenzione, come da autocertificazione prodotta.**

Salvezze tutte illimitate.

Torino, lì 21.03.2023

Avv. Luca ANGELERI

SI ALLEGANO:

- ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. per l'attribuzione del maggior punteggio militare del 21.03.2023;
- procura alle liti del 21.03.2023;
- decreto depositato il 05.04.2023 con autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

SI RICHIEDE che il Ministero dell'Istruzione Voglia trasmettere l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it

Torino, lì 07 aprile 2023

Avv. Luca ANGELERI